

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1160

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(GALLONI)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

**col Ministro del Tesoro**

(AMATO)

**e col Ministro per la Funzione Pubblica**

(CIRINO POMICINO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1988**

Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed  
amministrativo delle Università

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, la legge n. 312 del 1980, introducendo un nuovo ordinamento per qualifiche funzionali, ha consentito, in prima applicazione, l'inquadramento ai sensi dell'articolo 85 del personale tecnico e amministrativo delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte.

Di detto inquadramento non ha però beneficiato il personale che non era in possesso dei requisiti temporali previsti, ovvero che era stato assunto, nella fase transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, su posti di organico dei ruoli universitari articolati secondo le carriere e le categorie preesistenti, in base alla normativa concorsuale all'epoca vigente ed in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 97 della stessa legge n. 312.

Le motivazioni che sono alla base del presente disegno di legge possono individuarsi pertanto:

nella necessità di superare le disparità di trattamento giuridico ed economico attualmente esistenti tra il personale che ha beneficiato degli inquadramenti per mansioni e il personale che, pur essendo in servizio alla data del 1° luglio 1979, di tali benefici non ha potuto fruire per mancanza dei requisiti temporali fissati dal decreto interministeriale 10 dicembre 1980, ma che tali requisiti ha ampiamente acquisito dalla data di assunzione a tutt'oggi;

nell'esigenza di consentire ai vincitori di concorsi, banditi ed espletati secondo la previsione normativa di cui al suddetto articolo 97, un inquadramento funzionale strettamente correlato alle mansioni svolte, non più individuabili nella sfera della ex carriera e categoria per la quale sono stati banditi i rispettivi concorsi;

nella necessità di attribuire, ai predetti vincitori di concorsi, i profili professionali specifici, quali possono essere riscontrati nella struttura in cui operano in correlazione alle

attività lavorative che nella stessa vengono svolte;

nella necessità di disporre di strumenti normativi che attualmente, in assenza di una chiara normativa transitoria in materia, possano definitivamente contribuire a superare la diversità di criterio cui si ricorre nelle varie sedi universitarie, rapportando nelle nuove qualifiche e profili professionali le mansioni astrattamente connesse al posto messo a concorso, mediante un raffronto tra attività che avrebbe dovuto svolgere il titolare di un posto sulla base del vecchio ordinamento articolato per ex carriere e categorie e l'attività corrispondente, o analoga, prevista dal nuovo ordinamento strutturato per qualifiche funzionali e profili professionali;

nella necessità di evitare, nell'attuale fase di determinazione delle piante organiche di Ateneo prevista dall'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, di ricorrere ad ulteriori inquadramenti in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di qualifica stabilite dalla stessa legge n. 23, che si sono verificati e continuano a verificarsi per effetto del meccanismo descritto in precedenza.

Per corrispondere alle esigenze sopra citate, il presente disegno di legge, ricettivo degli impegni assunti in occasione del recente rinnovo contrattuale del comparto universitario, definisce tutte quelle situazioni ancora pendenti riferite al personale tecnico e amministrativo delle Università, che, per evidenti ragioni di equità, viene inquadrato nelle qualifiche e nei relativi profili professionali corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte.

Con l'articolo 1 vengono individuati i destinatari e viene fissata la procedura di inquadramento a seguito di una specifica prova idoneativa.

Con l'articolo 2, al fine di poter definire compiutamente gli inquadramenti ancora *in itinere* del personale tecnico e amministrativo nelle qualifiche funzionali, già disposti con

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provvedimento formale, viene in ogni caso stabilito il definitivo inquadramento sulla base dell'originario provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 85 della legge n. 312 del 1980.

Ciò, oltre a dirimere le attuali incertezze dei soggetti interessati e ogni possibile disparità di trattamento tra gli stessi, consentirà, in un quadro certo di riferimento, l'adozione delle

piante organiche di ciascun Ateneo e la possibilità di attuare con celerità le procedure concorsuali relative alle nuove qualifiche istituite dalla legge n. 23 del 1986, al momento paralizzate dall'attesa dell'individuazione certa di tutti gli aventi titolo.

L'articolo 3 prevede l'onere finanziario a decorrere dall'anno 1989 e la relativa copertura.

## RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge all'articolo 1 prevede per i soggetti interessati un nuovo inquadramento nelle qualifiche funzionali a seguito del superamento di una prova idoneativa.

In considerazione dei tempi occorrenti per l'approvazione parlamentare del provvedimento e per l'attivazione della procedura idoneativa, nella più ottimistica delle previsioni i nuovi inquadramenti potrebbero avere una decorrenza non anteriore al gennaio 1989.

L'onere relativo è stato calcolato considerando il trattamento economico annuo lordo, ivi compresa la tredicesima mensilità, spettante alla classe iniziale di livello, così come definito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 (contratto comparto Università) e con esclusione della retribuzione individuale d'anzianità in quanto già ricompresa nell'onere definito in sede d'intesa contrattuale.

L'onere è stato inoltre prospettato nell'ipotesi che tutte le unità interessate, attualmente presenti in ciascun livello, possano mediamente collocarsi nel livello superiore tenuto conto che, trattandosi del superamento di una specifica prova idoneativa, potranno aversi esiti non favorevoli.

In ogni caso, comunque, per gli eventuali casi di collocamento in livelli anche successivi a quelli immediatamente superiori, l'onere complessivo, determinato anche con la previsione dell'indennità di incentivazione e dell'indennità integrativa speciale, è incrementato di un importo pari al 5 per cento.

Per quanto concerne l'articolo 2 del provvedimento, si rinvia alla relazione illustrativa.

Si allega un prospetto riassuntivo del calcolo dell'onere e i prospetti elaborati ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1988, n. 10.3.1/77, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 12 maggio 1988, sul coordinamento in materia di esame delle iniziative legislative nella fase di formazione ed in quelle di discussione parlamentare.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**STIPENDI IN GODIMENTO + 13<sup>a</sup> MENSILITÀ  
COME DA D.P.R. N. 567 DEL 28 SETTEMBRE 1987**

N. UNITÀ INTERESSATE	LIVELLO IN GODIMENTO (calcolato alla classe iniziale + 13 <sup>a</sup> mensilità)			LIVELLO IMMEDIATAMENTE SUPERIORE (calcolato alla classe iniziale + 13 <sup>a</sup> mensilità)			ONERE CONSEQUENTE (differenza)
	Livello	Costo unitario + 13 <sup>a</sup> mensilità	Retribuzione complessiva	Livello	Costo unitario + 13 <sup>a</sup> mensilità	Retribuzione complessiva	
1.413	II	4.766.666	6.735.299.000	III	5.200.000	7.347.600.000	612.301.000
1.043	III	5.200.000	5.423.600.000	IV	6.283.333	6.553.516.319	1.129.916.319
6.878	IV	6.283.333	43.216.764.374	V	7.041.666	48.432.578.748	5.215.814.374
696	V	7.041.666	4.900.999.536	VI	7.800.000	5.428.800.000	527.800.464
1.528	VI	7.800.000	11.918.400.000	VII	9.208.333	14.070.332.824	2.151.932.824
597	VII	9.208.333	5.497.374.801	VIII	11.266.666	6.726.199.602	1.228.824.801
12.155							10.866.589.782
Arrotondamento .....							10.867.000.000
Oneri riflessi .....							1.661.000.000
Indennità incentivazione (compresi oneri riflessi) .....							1.567.000.000
Indennità integrativa (compresa 13 <sup>a</sup> mensilità e oneri riflessi) .....							325.000.000
Incremento 5% .....							14.420.000.000
							721.000.000
TOTALE . . .							15.141.000.000

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il personale tecnico ed amministrativo di ruolo delle Università, degli istituti di istruzione universitaria, degli Osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, nonché il personale delle Opere universitarie delle Regioni a statuto speciale fino all'effettivo inquadramento previsto dal decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, che, per essere stato assunto o inquadrato successivamente alla data del 1° luglio 1979 su posti di ruolo delle carriere previste dal precedente ordinamento e secondo le relative procedure concorsuali, o che, per mancanza di requisiti temporali previsti dal decreto interministeriale dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro 10 dicembre 1980, non abbia potuto beneficiare dell'inquadramento per mansioni ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è inquadrato nei profili professionali delle qualifiche funzionali delle rispettive aree funzionali secondo le modalità fissate dai successivi commi.

2. Il predetto personale, sempre che abbia superato il prescritto periodo di prova, può presentare domanda di inquadramento per il profilo professionale per il quale ritenga di avere titolo, sulla base del lavoro svolto, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a tale profilo, sempre che tale titolo non sia espressamente richiesto da disposizioni di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale.

3. La congruenza tra il profilo per il quale è presentata la domanda e l'organizzazione del lavoro proprio della struttura presso la quale gli aventi titoli prestano servizio è demandata, rispettivamente, al consiglio di amministrazione dell'Università o dell'Opera universitaria,

ovvero al consiglio direttivo dell'Osservatorio, attraverso una o più commissioni articolate per le diverse aree funzionali.

4. Accertata la congruenza stessa, i candidati aventi titoli sono sottoposti ad una prova idoneativa, diretta ad accertare sia la formazione, sia la specifica esperienza lavorativa acquisita nella struttura presso cui gli stessi prestano servizio. Le relative commissioni esaminatrici sono costituite conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983.

5. Il personale, che abbia superato la prova idoneativa, è inquadrato, con gli stessi criteri e modalità previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 88 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica funzionale e nel profilo professionale per il quale ha conseguito l'idoneità.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli altri dipendenti di ruolo in prova, al termine del periodo di prova, qualora ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonchè al personale delle biblioteche che, trovandosi ancora in periodo di prova alla data del 1° luglio 1979, sia stato inquadrato ai sensi dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica corrispondente a quella di appartenenza.

## Art. 2.

1. I provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981, originariamente adottati ai sensi dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dispiegano in ogni caso gli effetti giuridici ed economici in conformità a quanto dagli stessi disposto. Eventuali provvedimenti adottati successivamente a quelli originari di inquadramento e in difformità degli stessi restano conseguentemente privi di effetti, fatti salvi in ogni caso i provvedimenti che abbiano già prodotto effetti più favorevoli ai dipendenti.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15.141 milioni per gli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per gli anni medesimi recata dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del personale delle Amministrazioni statali per il triennio 1988-1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.